

Parma, 27 gennaio 2022

OGGETTO: Decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1. Adempimenti legislativi in materia di prevenzione del contagio da virus COVID19.

PRESO ATTO che con il Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 2022, n. 4, sono state adottate ulteriori misure di prevenzione e contenimento del COVID-19, al fine di limitare l'andamento crescente della curva dei contagi e di implementare le forme di protezione per le categorie maggiormente esposte.

RITENUTO che tutto il personale di AIPO di età anagrafica superiore ai 50 anni, a partire dal 15 febbraio prossimo, potrà svolgere l'attività lavorativa solo se in possesso della certificazione verde rafforzata (il cosiddetto "super green pass"), che viene rilasciata solo ai soggetti che abbiano assolto all'obbligo vaccinale; in via alternativa sarà consentito produrre il certificato di avvenuta guarigione da Covid-19;

STABILITO che:

- l'obbligo di cui sopra è stato previsto, al momento, limitatamente al periodo dal 15 febbraio al 15 giugno 2022;
- in assenza di "super green pass" è vietato al personale di AIPO di età anagrafica superiore ai 50 anni lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, anche da remoto;
- I lavoratori non in possesso della certificazione alla data del 15 febbraio prossimo devono, per legge, essere considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022; per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati (art. 1 comma 4 decreto legge 7 gennaio 2022);

RITENUTO altresì che in materia di smart working, essendo rimasto immutato il quadro definito con il Decreto 8 Ottobre 2021, si atterrà a quanto indicato nella Circolare n. 1 del 5 Gennaio 2022, a firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione e del Lavoro e delle politiche sociali;

PRESO ATTO delle indicazioni specifiche circa i comportamenti da adottare ed i controlli da effettuare in caso di positività al virus Covid19, ovvero in caso di contatto stretto con soggetti positivi, riepilogati nelle allegate indicazioni operative;

RITENUTO infine che, considerate le attuali modalità di esecuzione delle pulizie giornaliere ordinarie dei locali di lavoro, già effettuate con prodotti sanificanti a norma, non risulti necessario procedere ad ulteriori sanificazioni straordinarie. Sono fatti salvi i casi previsti dalle norme e dai protocolli, ed a fronte di situazioni di positività certificata all'interno dei locali stessi, nei quali il Dirigente valuta la richiesta di sanificazione straordinaria, qualora non sia intervenuta nel frattempo la pulizia ordinaria dei locali

DISPONE

- i Dirigenti sono invitati a predisporre tutte le misure organizzative ritenute opportune a mettere in atto le attuali disposizioni indicate in premessa nel modo più efficace possibile e nel rispetto del protocollo di sicurezza vigente;
- i Dirigenti segnalano al Direttore eventuali casi di sospensione obbligatoria dal lavoro per i soggetti non in possesso di idonea certificazione, ai sensi del sopra citato D.L.;
- le misure indicate nella disposizione del 31 dicembre 2021 restano in vigore fino al 31 marzo 2022, salvo diverse disposizioni;

La presente disposizione verrà inviata a tutto il personale dell'Agenzia ed ai soggetti competenti

Si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE

Ing. Luigi Mille

(documento sottoscritto digitalmente, ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)